



COMUNE di BUSACHI

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1

Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax 0783 62433 - P. IVA 00541880951
protocollo@comune.busachi.or.it

Busachi, 29.12.2011

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO
TRIENNIO 2012/2014
CIG: Z490305D6D

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo: l'attività si intende comprensiva di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nonché della loro esecuzione e gestione, ed inoltre, della consulenza e assistenza sulla redazione di capitolati e bandi e nella gestione delle gare relative alle polizze assicurative a favore dell'Ente, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

ART. 2 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Il Broker si impegna a fornire con propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Risk Management:** identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune di Busachi, **assicurati e da assicurare**, evidenziazione delle necessità assicurative dell'Ente e delle problematiche collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;
- **Analisi delle polizze assicurative esistenti:** valutazione tecnico-economica delle coperture esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico dell'Ente;
- **Indagini di mercato:** volte alla verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere;
- **Assistenza nelle procedure di scelta del contraente** nello svolgimento delle procedure di gara: redazione dei capitolati tecnici e dei bandi più appropriati in rapporto alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze dell'Ente, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate;
- **Assistenza nell'esecuzione e gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente:** in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri, attivi e passivi, e la segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara.
- **Per i sinistri attivi :** Per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi

necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.

- **Per i sinistri passivi** : In caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione al danneggiato.
- **Presentazione di un riepilogo** con frequenza perlomeno semestrale relativo alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
- **Monitoraggio dei costi delle coperture** e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- **Trasmissione di informazioni** inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- **Formazione ed aggiornamento del personale** indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
- **Predisposizione di un rapporto annuale** relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;
- **Consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente**, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
- **Consulenza e assistenza** in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni che l'Ente dovesse stipulare con soggetti terzi per la regolamentazione di appalti o per la gestione di servizi e/o impianti, con particolare ma non esclusivo riferimento a :
 - Individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché della successiva verifica e corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
 - Applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dei suoi regolamenti attuativi, per quanto attiene agli aspetti assicurativi;
 - Problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme delle convenzioni o del contratto;
- **Intermediazione nei rapporti finanziari con le compagnie assicuratrici**, per cui l'Ente provvederà al versamento dei premi dovuti a favore del Broker, il quale curerà direttamente il pagamento alle compagnie;
- **Disponibilità di strumenti elettronici**, anche tramite Internet, per la **gestione automatizzata dei contratti di assicurazione** e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:
 - informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
- **Individuazione di un referente** per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Busachi. Dovrà essere fornito sia un numero di fax che un numero di telefono fisso e di cellulare.

I concorrenti potranno, comunque, indicare ulteriori servizi da offrire oltre a quelli sopra indicati e le eventuali condizioni migliorative verranno valutate in sede di attribuzione del punteggio per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa. Tali condizioni saranno naturalmente pienamente vincolanti per l'offerente in caso di aggiudicazione.

ART. 3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE

Le polizze assicurative del Comune attualmente in corso sono le seguenti:

RISCHIO	SCADENZA	PREMIO
RCA	31.12.2012	1.531,00
RCA	21.12.2012	688,00
RCA	19.10.2012	454,00
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE	21.12.2012	982,00
	Totale	3.655,00

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di anni tre e decorrerà dalla data di aggiudicazione, salvo che l'amministrazione ne richieda l'esecuzione anticipata in caso di necessità ed urgenza.

Dalla data sopraindicata l'aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito nel programma indicato al precedente art. 1.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa, le cui spese verranno poste a totale carico del medesimo aggiudicatario.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, il broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione.

Il contratto di appalto può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo affidatario del servizio e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga, costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa, non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.

La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla data di stipula del contratto originario, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere, né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico dell'Ente, in quanto viene remunerata, come da consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale. Parimenti l'Ente, non sarà tenuto a corrispondere al broker alcun compenso o indennità nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'assicuratore, indetta con la consulenza del broker, venga dichiarata deserta per mancanza di offerenti.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Il broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Busachi, osservando tutte le indicazioni che lo stesso fornirà e dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente.

Il broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici del Comune senza peraltro assumere nei confronti di quest'ultimi alcun obbligo di direzione e coordinamento, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non preventivamente autorizzato e non potrà effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo o formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente.

L'Amministrazione è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate.

IL BROKER AGGIUDICATARIO:

- Non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune;
- Dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessari all'Amministrazione;
- Dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Dovrà farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi comunali e, per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi comunali o dei funzionari preposti al servizio.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, della quale dovrà fornire copia all'Ente.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

ART. 8 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi al broker che risulterà aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte del broker, almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il broker provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione entro i tempi necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa ed inoltre dovrà inviare al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate.

Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per l'Amministrazione. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardi nei pagamenti alle Compagnie di Assicurazione effettuati dal Broker.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti del Comune.

ART. 10 - RECESSO UNILATERALE

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo di raccomandata a.r. Il recesso avrà effetto dopo 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta raccomandata. In caso di recesso, l'Ente non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del Broker.

ART. 11 - CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

- € 200,00 (euro mille/00), a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per quanto capiente e salvo quindi l'eventuale diritto alle ulteriori somme, per omissioni o per ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 50,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 12 – CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o parte del servizio. L'inosservanza di tale divieto, comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto di diritto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva di euro 94,20 pari al 10 % del valore dell'appalto.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, secondo le modalità di cui D.Lgs 163/2006.

Tale cauzione deve essere presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia. Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.L.vo 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato - in conformità ai disposti del DPR 115/2004 - dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta cauzione sarà restituita nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, purché non sussistano motivi di rivalsa per inadempienze contrattuali o per risarcimento danni.

A tal fine la stazione appaltante, fatti salvi i diritti che la legge le assicura in materia di contratti, avrà facoltà di rivalersi di propria autorità sulla cauzione, per le spese e per i danni che dovesse subire per l'inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune avrà facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente Capitolato speciale.

ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Busachi ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto in forma pubblica amministrativa, nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Per quanto non espressamente indicato in questo capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi D.Lgs 163/2006, nonché al D.Lgs 209/2005 ed alle norme presenti nell'ordinamento.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Leggen. 136/2010 e, in particolare, a:

- Utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva;
- Registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni del presente contratto, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo 3 in commento;
- Effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare il codice identificativo di gara (CIG), fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 del citato articolo 3 per le quali è consentito l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero premio dovuto;
- Comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (giorni) dall'accensione o, se successiva, dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- Comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente.

Nel casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto verrà risolto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il conto corrente di cui alla precedente lettera a) può coincidere con il conto separato di cui all'art. 117 comma 3-bis del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 07.09.2005 n. 209), così come indicato dalla determinazione AVCP n. 8 del 18.11.2010, punto 4) sub punto 5.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenze del Foro di Oristano.

ART. 17 – INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Affari Generali del Comune di Busachi, sotto la responsabilità del Responsabile unico del procedimento.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione.

Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati

conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al citato Decreto Legislativo 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Tit. II (artt. 7, 8, 9, 10) del menzionato Decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Busachi titolare del trattamento.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott.ssa Maria Elena Mura

Il Responsabile de Servizio

F.to Dott.ssa Luisa Serra